



**TRIBUNALE DI LATINA  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART.700 cpc**

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Per il sig. **PADRICELLI LUIGI** nata a Caserta il 02.12.1984 (c.f. PDRLGU84T02B963H) e residente in via Matteotti in Gruvo Nevano (NA) rappresentato e difeso **Avv Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **avv.antimobuonamano@lawpec.it** -

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma

**OGGETTO: MANCATA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ATA -PRESSO LA PROVINCIA DI NAPOLI MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA PER CURE CONTINUATIVE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 PUNTO III LETTERA D DEL CCNI.**

**IN FATTO**

- A.** Il sig. Padricelli Luigi è Assistente Amministrativo con sede di titolarità presso la scuola IC Liceo "DA VINCI" di Terracina;
- B.** Che il ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria per il profilo Assistente Amministrativo tramite email certificata all'indirizzo PEC **uspna@postacert.istruzione.it** (**doc.1-1**

**bis-1ter-1quater**), indicando le scuole nell'ambito della provincia di Napoli, ed indicando la precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2022/23;

- C. Il Miur e le organizzazioni sindacali in data **12.06.2019** firmavano il CCNI per l'assegnazione provvisorie ed utilizzazioni (**doc.2**), integrativo del CCNI della mobilità che stabiliva i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, tale CCNI veniva prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023; (**doc.3**)
- D. In data **21.07.2022** l'ufficio scolastico di Napoli pubblicava i bollettini con i risultati delle assegnazioni provvisorie (**doc.4**) per tutti i profili ATA, e indicando un termine nel caso di mancata presenza nell'elenco di poter comunicare tale omissione;
- E. In data 24/07/2022, il ricorrente inviava formale reclamo all'indirizzo indicato nel bollettino delle assegnazioni (**doc.5**) e reiterata in data 06.08.2022;
- F. che in data 05.08.2022 l'ufficio scolastico di Napoli pubblicava l'esito delle assegnazioni provvisorie (**doc.6 -7**), nelle quali non era presente il ricorrente;
- G. Il ricorrente è affetto da **“DISTROFIA DI ERB CON NOTEVOLE ATROFIA CEREBRALE PREVALEMENTEMENTE DI TIPO CORTICALE INTERESSANTE SOPRATTUTTO I DUE LOBI FRONTALI”**, e che tale patologia è stata accertata dalla competente commissione medica dell'INPS la quale ha dichiarato il sig. Padricelli portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 oltre l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88; (**doc.8-9**)

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO**

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del “posto di lavoro” nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per “accettazione”) che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che

trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente *revirement* giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze **(Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953)** ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” **(C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).**

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulle assegnazioni provvisorie.

## **B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio, giusto l’art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi “la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole

amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di “garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria”.

### **C. MANCATO RICONOSCIMENTO PRECEDENZA CCNI.**

Come noto, l’assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato, che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2022/2023 che ne regola la disciplina.

Per quanto riguarda il procedimento *de quo*, in particolare, risulta utile preliminarmente chiarire che sia la dottrina che la giurisprudenza ormai unanimi ritengono che a questo tema, e più in generale con riferimento all’emanazione delle graduatorie scolastiche, quale estrinsecazione del potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei vizi formali e procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in quanto attengono ad una forma particolare di diritto in difesa correlato ad aspetti cristallizzati di diritto soggettivo. Ne consegue, in tal maniera, che il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell’Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand’anche le regole fossero state eseguite.

Proprio nel citato e tutt’ora vigente CCNI sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art.8), definendo, lo stesso CCNL al capo II Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6 le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa.

Nel dettaglio il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata per l’anno scolastico 2022/2023, in particolare il menzionato art.18 recita quanto segue: **PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

**d) Personale ATA con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.**

Ora, dal carattere generale del testo del CCNI che attribuisce una peculiare priorità in graduatoria a coloro che risultano essere meritevoli di una particolare tutela.

**Andando alla fattispecie in esame, appare opportuno ribadire che, secondo la normativa vigente, deve essere destinatario del c.d. diritto di precedenza il personale docente che ha una patologia, come nel caso del sig. Padricelli Luigi ha una invalidità superiore all’80% con precedenza 104/92 art.3 comma 3 e chiede il riavvicinamento al proprio nucleo familiare. Tale**

**precedenza è stata negata al ricorrente nell'assegnazione, come si evince dalla graduatoria pubblicata pur avendo indicato la patologia.**

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC**

Il presente ricorso appare munito del sufficiente *fumus boni iuris* come si evince nell'articolata enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ad alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da qui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dall'Ufficio Scolastico di Napoli a danno del ricorrente si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

### **IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA**

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della docente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2022/2023, in una delle scuole prescelte in domanda, in ordine al punteggio, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della salute.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato rigettando la richiesta di rettifica del provvedimento di assegnazione provvisoria e implicitamente confermando i provvedimenti di attribuzione delle supplenze.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita personale e familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità annuale – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio si configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute.

**In particolare la docente per recarsi sul posto di lavoro che si trova a Sarno in provincia di Salerno, deve affrontare un viaggio quotidiano di oltre 50 KM per l'andata e 50 KM per il ritorno in auto, senza la possibilità di un collegamento in treno . (doc.14)**

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della docente, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente **“irreparabile”**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post); che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità annuale, la ricorrente rischia di rimanere per l'intero anno scolastico lontano dal proprio domicilio e, quindi, di dover abbandonare le cure richieste che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: **“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”**; d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla salute e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib.

Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che Ill.mo Giudice adito, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) **IN VIA PRINCIPALE**, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari;
- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente alla precedenza CCNI **art.18 comma 1 capo III lettera d per il profilo Assistente Amministrativo**;
- 2) **PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O REVOCA** dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Campania– Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli di provvedere all'assegnazione provvisoria del ricorrente, per l'anno scolastico 2022/2023, presso la provincia di Napoli ovvero, in subordine come specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;
- 3) **CONDANNARE** l'USR Campania– Ambito territoriale per la Provincia di Napoli al pagamento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria della stessa alle suddette scuole;
- 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 16 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.*

Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente.

Celle 08.09.2022

Avv. Antimo Buonamano

(firmato digitalmente)

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ai fini della Mobilità annuale ;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:



- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celole 08.09.2022

**Avv. Antimo Buonamano**